

REGOLAMENTO SPECIALE PICCIONE MACELLATO E CONGELATO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 6 del 18 aprile 2011

COMITATO DI FILIERA DELLE CARNI AVICOLE E UOVA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FORLÌ

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Piccione macellato e congelato e in particolare i seguenti prodotti:

- Piccione intero novello congelato tradizionale (in sigla "Piccione novello cong.");
- Busto di Piccione novello congelato (in sigla "Piccione busto cong.");
- Petto di Piccione novello congelato (in sigla "Piccione petto cong.");
- Posteriori di Piccione novello congelato (in sigla "Piccione posteriori cong.");
- Piccione intero riproduttore congelato (in sigla "Piccione ripr. cong.");
- Petto di piccione riproduttore congelato (in sigla "Piccione ripr. petto cong.");

Il lotto minimo negoziabile = 10 Kg.

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 Kg.

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

E' ammessa una tolleranza di calo peso sui prodotti dello 0,5% massimo rispetto al peso stabilito alla partenza dal magazzino (la tolleranza si riferisce a cali di peso dovuti al trasporto).

Per "Busto di Piccione congelato" si intende la carcassa, dopo dissanguamento e spiumatura, senza testa e senza zampe completamente eviscerata senza frattaglie.

Per Piccione intero novello congelato e riproduttore, petto di piccione novello e riproduttore si prevede che il prodotto sia comprensivo della pelle.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto

1. Peso (campo facoltativo per le proposte di acquisto)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

1. Età di macellazione
2. Tipo di congelamento
3. Altre caratteristiche

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

1. Modalità risoluzione controversie

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

1. Sfuso o confezionato
2. Confezionamento
3. Specifiche di consegna/ritiro della merce
4. Tempi e modalità di pagamento

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Non sono previste.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Forlì e Cesena;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.